

Allegato **B**
il Rep. n. **9399**
Racc. n. **1808**

ALLEGATO B

AL REP. N.

RACC. N.

RAMO DEL TERZO SETTORE

della "Parrocchia Natività di Maria SS." in Castello di Godego Cadice

Fiscale 81000390260

Personalità giuridica del 13/05/1987 iscritta presso il Tribunale di Treviso al n. 65 al
n. 367 della Prefettura di Treviso

REGOLAMENTO

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE

GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117

1. istituzione, denominazione, sede e durata

1.1. È costituito il Ramo del Terzo settore della "Parrocchia Natività di Maria SS." in Castello di Godego per lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui al seguente art. 3 comma 1.

1.2. Il ramo è costituito e le attività che vi afferiscono sono svolte nel rispetto del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle altre leggi civili e tributarie ad esse applicabili, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto della struttura e delle finalità istituzionali dell'Ente.

1.3. Il ramo assume la medesima denominazione dell'Ente di "Parrocchia Natività di Maria SS." in Castello di Godego, in forma abbreviata "Parrocchia Castello di Godego", ha sede legale a Castello di Godego in Via Quirini numero 1 e per contraddistinguerlo può essere adottato un apposito logo o marchio, che può anche essere registrato a norma di legge.

1.4. Il trasferimento della sede legale all'interno della Provincia di Treviso e l'istituzione di sedi secondarie non necessitano di una modifica del presente Regolamento, ma comportano l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.5. Il Ramo ha durata illimitata.

2. Scopo

2.1. La Parrocchia Castello di Godego, volendo contribuire al progresso culturale, sociale e civile, mossa da intenti solidaristici e senza alcuno scopo di lucro, agisce attraverso il proprio Ramo.



[Handwritten signatures]

2.2. Il Ramo della Parrocchia Castello di Godego si organizza ed opera nel rispetto dei principi evangelici e delle indicazioni del Magistero della Chiesa cattolica. Ferma restando tale peculiare ispirazione, l'Ente non opera discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali tra i beneficiari dei servizi e delle attività del Ramo.

2.3. La gestione delle attività del Ramo e del patrimonio ad esse destinate è ispirata ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza e di correttezza.

3. Attività di interesse generale

3.1. Il Ramo della Parrocchia Castello di Godego svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5, co. 1 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- formazione scolastica e extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l)

4. Attività diverse

Per la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che statutariamente lo contraddistinguono, l'Ente può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al precedente art. 3 (d'ora in poi, "attività diverse"), alle condizioni e nei limiti previsti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 maggio 2021, n. 107 e successive modificazioni.

5. Divieto di distribuzione di utili

A norma dell'art. 8, co. 2 e 3, CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, associati, o altri soggetti da cui l'Ente sia controllato o a cui risulti collegato, nonché a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi previsti dal presente Regolamento.

6. Patrimonio destinato

Il patrimonio destinato allo svolgimento delle attività del Ramo e interamente liquido è costituito da un deposito bancario di euro 5.000,00 (cinquemila/00).

7. Devoluzione dell'incremento patrimoniale

Qualora l'Ente cessi ogni attività del Ramo o lo stesso venga cancellate, per qualunque causa, dal Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l'eventuale incremento del Patrimonio indicate al precedente art. 5 e devoluto a uno o più enti del Terzo settore identificati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1, CTS, e salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

8. Scritture contabili e bilancio

8.1. Con riferimento alle attività del Ramo, l'Ente tiene una contabilità separata e rendiconta i risultati della gestione mediante la redazione di separati rendiconti o bilanci di esercizio, redatti e formati nel rispetto degli obblighi e degli schemi di legge.

8.2. I rendiconti o bilanci di esercizio del Ramo sono depositati presso il RUNTS e resi pubblici nelle ulteriori modalità eventualmente prescritte dalla legge; gli stessi sono trasmessi all'Ordinario della Diocesi di Treviso.

8.3. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9. Bilancio sociale

Quando la legge lo prescriva o lo preveda una precedente delibera del Consiglio di amministrazione, l'Ente redige e deposita presso il RUNTS anche il bilancio sociale, redatto in conformità alle relative Linee Guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

10. Libri obbligatori

Oltre alle scritture previste nei precedenti artt. 7 e 8, l'Ente tiene:

- a) il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- b) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) se nominato, il libro dei verbali dell'Organo di controllo;
- d) ogni altro libro o registro prescritto dalla legge in relazione alle attività svolte mediante il Ramo.

11. Organo di controllo e Revisore legale dei conti

11.1. Qualora lo ritenga opportuno o lo impongano le norme di legge, l'Ordinario della Diocesi di Treviso, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nomina un Organo di controllo sulle attività del ramo, monocratico o composto da tre membri effettivi, scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.

11.2. I membri dell'Organo di controllo restano in carica cinque anni e possono essere immediatamente riconfermati senza limite di mandati.

11.3. L'Organo di controllo esercita i poteri di vigilanza previsti dall'art. 30 del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, limitatamente alle attività del Ramo e sul patrimonio ad esso destinate.

11.4. I verbali delle adunanze dell'Organo di controllo e i suoi atti sono inseriti nel libro delle adunanze di tale organo, tenuto a norma di legge.

11.5. Qualora lo ritenga opportuno o lo impongano le norme di legge, l'Ordinario diocesano nomina anche un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

11.6. Il Revisore dei conti resta in carica cinque anni e può essere immediatamente riconfermato senza limite di mandati.

12. Trattamento economico e normativo dei lavoratori

Nell'esercizio delle attività del Ramo, l'Ente garantisce ai lavoratori in esse impiegati un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di cui all'art. 51, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

13. Volontari

13.1. Nello svolgimento delle attività del Ramo, l'Ente può avvalersi di volontari.

13.2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali beneficiari delle attività, ed è incompatibile con qualunque rapporto di lavoro retribuito con l'Ente che abbia ad oggetto mansioni, incarichi o prestazioni nell'ambito delle attività del Ramo.

13.3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autodichiarazione, nei limiti di legge e alle condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione.

14. Poteri di gestione e di rappresentanza

14.1. La gestione straordinaria delle attività del Ramo compete al Consiglio di Amministrazione dell'Ente che esercita validamente i relativi poteri nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 15 del presente Regolamento.

14.2. Il Presidente dell'Ente lo rappresenta anche in qualunque atto e negozio afferente e connesso allo svolgimento delle attività del Ramo.

14.3. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente o altri consiglieri talune delle proprie attribuzioni.

15. Condizioni di validità ed efficacia degli atti giuridici

La validità degli atti posti in essere e dei negozi conclusi dall'Ente nell'esercizio delle attività del Ramo e/o aventi ad oggetto beni rientranti nel patrimonio ad esso destinato, e soggetta alle limitazioni e subordinata ai controlli previsti dal Codice di diritto canonico, dalla Conferenza Episcopale italiana e dal decreto del Vescovo di Treviso adottato ai sensi del can. 1281 § 2; a norma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'omissione di tali limitazioni e controlli deve intendersi opponibile ai terzi.

16. Raccolta fondi

Per il finanziamento delle proprie Attività d'interesse generale l'Ente può promuovere raccolte fondi, anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida ministeriali.



17. Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente osservando le norme previste dal diritto canonico universale e particolare.

